

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-538 del 06/02/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. GUIDI PAOLA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, Agrituristicamente e Didattica, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-558 del 06/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. GUIDI PAOLA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, Agrituristica e Didattica, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla AZ.AGR. GUIDI PAOLA (C.F. GDUPLA74C49A944I e P.IVA 02476141201) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, Agrituristica e Didattica, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga l'AZ.AGR. GUIDI PAOLA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AZ.AGR. GUIDI PAOLA (C.F. GDUPLA74C49A944I e P.IVA 02476141201) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462, ha presentato, nella persona di Cinzia Meliconi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 30/11/2018 (Prot. n. 60318) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 62393 del 14/12/2018 (pratica SUAP n. 2403/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2018 al PG/2018/29366 e confluito nella **Pratica SINADOC 36670/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 18/01/2019, PG/2019/8630, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 1889 del 02/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/02/2019 al PG/2019/18066, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Monte San Pietro del 31/01/2019 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 06/02/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ.AGR. GUIDI PAOLA
Comune di Monte San Pietro (BO), via Lavino n. 462

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Monte San Pietro (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Azienda Agricola, Agrituristica e Didattica, costituito dall'unione degli scarichi domestici originati dalle attività svolte nel complesso aziendale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monte San Pietro (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2019/8630 del 18/01/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 1889 del 02/02/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/02/2019 al PGBO/2019/18066. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al Suap Associato per i Comuni di monte San Pietro e Valsamoggia in data 30/11/2018 e successive eventuali integrazioni
- Precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Monte San Pietro in data 12/01/2010 n.Prot. 17437/2009

Pratica Sinadoc 36670/2018

Documento redatto in data 06/02/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C. di Bologna

Via San Felice n. 25

40122 BOLOGNA

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**SUAP ASSOCIATO per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

L.go Don Dossetti n. 10

40056 Crespellano (BO)

PEC:

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nulla osta relativo alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per la richiesta di Autorizzazione allo Scarico dell'Azienda Agricola, Agrituristica e Didattica di GUIDI PAOLA, sita in via Lavino n. 462 nel Comune di Monte San Pietro
– pratica SUAP n. 2403/18 (giunta al Comune con il PG. n. 21842 del 14/12/2018).

La domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/2013, risulta essere per la matrice acque reflue - richiesta di Autorizzazione allo scarico di tipo domestico, proveniente da complesso edilizio costituito dall'Azienda Agricola con annessa Attività Agrituristica didattica, di ristorazione e minialloggi, sono collegati anche gli scarichi dell'abitazione del Titolare dell'azienda sita in via Lavino n. 462. Precedentemente il sistema di scarico in oggetto era già stato autorizzato da questa Amministrazione con atto n. 17437/2009 del 12/01/2010 con parere favorevole di ARPA Distretto di Montagna. In base al nuovo parere di ARPAE S.T. Distretto di Montagna Prot. n. 8630/2019 del 18/01/2019 lo scarico è stato confermato e quindi classificato di tipo Domestico con le modalità di scarico e di trattamento che risultano già adeguate alla D.G.R. n. 1053/2003. Lo scarico finale è in corpo idrico superficiale fosso di campagna a cielo aperto in terreno di proprietà.

La domanda risulta essere per un "nuovo scarico" in procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.

Nell'AUA in oggetto non è stata richiesta la matrice acustica in quanto è stata presentata una dichiarazione, ai sensi della DGR 673/2004 art. 1 comma 7 e del DPR 227/2011 art. 4 comma 2, nella quale si afferma che nell'attività non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi e non vi è aumento significativo dei flussi di traffico.

Vista la documentazione presentata, per quanto di competenza, si comunica che **nessuna osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice Autorizzazione allo Scarico, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

matrice scarichi idrici:

- Siano rispettate ed ottemperate tutte le prescrizioni dettate nel parere favorevole di ARPAE S.T., nonché quelle già presenti nella precedente Autorizzazione allo scarico n. n. 17437/2009

- non vengano evidenziate problematiche di natura ambientale da altri Enti;
matrice acustica:

- dovranno essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'immobile; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro, 31 Gennaio 2019

Tecnico istruttore
Geom. Massimo Lippi

**Il Responsabile del V° Settore
Gestione del Territorio
(Ing. Antonio Martorana)**
firmato digitalmente

SINADOC 36670/2018

Spett.le
SUAP Associato
per i Comuni
di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e, p.c.
Spett.le
Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: parere sulla domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – ditta GUIDI PAOLA - Agriturismo via Lavino 462 - Monte San Pietro.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione SUAP n. 2096/17 relativa all'istruttoria in oggetto. L'esame della documentazione trasmessa, ha evidenziato che la domanda è riferita alla matrice acque proveniente da un'azienda agricola al cui interno si svolge anche l'attività di ristorazione e di fattoria didattica, con la presenza di minialloggi a servizio dell'agriturismo. Il fabbricato principale è destinato invece ad abitazione del titolare dell'azienda agricola. All'interno dell'azienda agricola vengono prodotti cereali, foraggio, frutta di stagione e castagne che vengono vendute direttamente al pubblico.

Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza si esprime il seguente parere.

Trattasi di scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 lettera g) del D. Lgs n. 152/06, proveniente da complesso di edifici agricoli ed agrituristici, ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

E' stata correttamente presentata l'ultima autorizzazione allo scarico, avente atto n. 17437/2009.

E' stato documentato il numero degli abitanti equivalenti dello scarico, corrispondente a 42 a.e..

Il sistema di trattamento delle acque reflue consiste in tre pozzetti degrassatori, uno al servizio del ristorante, uno dei mini alloggi e l'ultimo relativo all'abitazione, successivamente raccordati per confluire in una comune fossa Imhoff. Il sistema di trattamento secondario è costituito da un filtro aerobico percolatore integrato da un sistema a fanghi attivi e film fisso; a valle del quale è stata mantenuta la seconda fossa Imhoff.

Le acque reflue meteoriche sono correttamente dotate di propria rete di raccolta e collegate alla

fogna di scolo delle acque domestiche chiarificate a valle del sistema di trattamento, in modo da costituire un unico punto di scarico.

Il corpo recettore degli scarichi è un fosso di campagna di proprietà, che presumibilmente veicola acque solo nel periodo invernale o a seguito di eventi meteorici. A parere della scrivente Agenzia, non possono di norma essere accettati scarichi quando il corpo recettore dello stesso veicola acque solo a seguito di eventi meteorici o appunto da scarichi di acque reflue. Questi tipi di scarichi, che confluiscono a valle in sistemi idrici minori, sono spesso riassorbiti dal terreno prima di raggiungere un corpo idrico superficiale. Per mancanza di una regolare manutenzione della pendenza del fosso, si possono creare impaludamenti e ristagni tali da provocare situazioni di degrado ambientale e inconvenienti igienico-sanitari, quali esalazioni maleodoranti e proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli; si rende pertanto necessario prevedere interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per eliminarne la vegetazione spontanea.

Sono state correttamente fornite le coordinate dello scarico: Lat 44,37271 Long 11,13835.

Considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque dell'azienda agrituristica risulta ambientalmente compatibile, preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole all'istanza presentata, vincolata al rispetto delle medesime prescrizioni inserite nell'autorizzazione allo scarico n. 17437/2009 rilasciata dall'Amministrazione comunale di Monte San Pietro con atto PG 334 datato 12/01/2010.

Nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che non aumentino gli abitanti equivalenti serviti in base alla potenzialità del sistema di trattamento, ricordando che al superamento della soglia dei 50 a.e., di cui al punto 4.7, punto IV della Delibera di Giunta Regionale 1053 del 09/06/2003, lo scarico sarà soggetto ai valori limite di emissione previsti dalla tabella D allegata alla D.G.R.1053/2003 ed al relativo controllo delle acque scaricate.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che la ditta in oggetto non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

Rimanendo in attesa di ricevere copia dell'atto autorizzativo, si porgono distinti saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico p.i. Alessia Ghesini.

IL DIRIGENTE
(Dott. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 17437/09

Prot. 334

li 12/01/2010

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Gestione del Territorio

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Vista la domanda presentata il 20/10/2009 al prot.n° 17437 dalla Signora **GUIDI PAOLA**, residente in VIA LAVINO 462 - MONTE SAN PIETRO (BO), c.f. **GDUPLA74C49A944I**, nato a BOLOGNA il 09/03/1974;

in qualità di titolare dello scarico sito in VIA LAVINO, 462 - Località MONTEPASTORE relativo ad insediamento di tipo residenziale e agrituristico, costituito dagli immobili catastalmente distinti al foglio 66 mapp. n. 58-59-60;

Visto:

- Il D.Leg.vo n.152 del 3 aprile 2006;
- La Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999;
- La Legge Regionale n. 22 del 24 marzo 2000;
- La Legge Regionale n° 5 del 1 giugno 2006
- La Delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
- Il Regolamento per gli Scarichi idrici da insediamenti domestici ed industriali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29/1/2002, così come aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 25/06/2003 e n° 83 del 13/09/2005;
- la documentazione tecnica allegata alla domanda suddetta a firma del tecnico Geom. MELICONI CINZIA - codice fiscale MLCCNZ67D65A944H;
- La proposta motivata del Responsabile dell'istruttoria in data 21/12/2009 prot.n° 21729;
- Il parere di A.R.P.A. - Distretto di Montagna acquisito agli atti in data 18/12/2009 al prot.n° 21673, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

AUTORIZZA

GUIDI PAOLA - codice fiscale/p.iva GDUPLA74C49A944I, in qualità di titolare, a scaricare le acque derivanti da insediamento residenziale di cui in premessa in **CORPO IDRICO SUPERFICIALE - FOSSO DI CAMPAGNA IN TERRENO DI PROPRIETA'**, mediante trattamento con **DEGRASSATORI, FOSSE IMHOFF, IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A OSSIDAZIONE TOTALE SU FILM FISSO**

Con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) **Si dovranno sempre rispettare le disposizioni applicabili al presente scarico, contenute nel Regolamento Comunale per gli Scarichi Idrici;**
- 2) **Dovrà essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile dovranno essere poste a distanza minima di 1,50 m da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,60 m al di sopra di queste ultime. In caso di intersezione delle condotte o quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra dovrà essere predisposta la controtubatura delle linee per almeno 10 mt. La distanza fra fossa Imhoff e rete idrica non dovrà risultare inferiore a 10,00 mt.**
- 3) **Immediatamente prima dell'ultimo pozzetto d'ispezione e prelievo, sulla tubatura a tenuta, dovrà essere prevista una adeguata sifonatura tale da impedire la formazione di esalazioni maleodoranti; parimenti tutti manufatti e le componenti del sistema di scarico dovranno essere stagni e non creare di cattivi odori;**
- 4) **Il ricettore finale dei reflui, fosso di campagna, dovrà essere idricamente regimato in modo da non arrecare fastidi in prossimità della strada o alle altre eventuali proprietà limitrofe, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Civile, al Codice della Strada ed all'art. 19 del Regolamento Comunale per gli scarichi idrici che fa espresso divieto di scarico in fosso stradale;**
- 5) **Parte integrante e sostanziale del presente atto è il parere ARPA n. BO/2009/16815 del 16/12/2009 pervenuto in data 31/12/2009 al prot.n° 22215, le cui prescrizioni dovranno essere ottemperate.**

-
1. **l'infrastruttura fognaria e il sistema di trattamento delle acque dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda di Autorizzazione alla Scarico;**
 2. **La rete fognaria e le sue componenti dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza, facendo eseguire da ditta autorizzata l'espurgo dei fanghi (fossa Imhoff, degrassatore, ecc...) e/o la rimozione con controlavaggio della massa filtrante (per i sistemi di trattamento) con cadenza almeno annuale, conservando copia dei documenti**

comprovanti le operazioni eseguite, da rendere disponibili agli eventuali controlli delle autorità competenti.

3. La rete fognaria non dovrà essere causa di rumori o esalazioni maleodoranti, né sviluppare la diffusione di aerosoli o creare inconvenienti igienico sanitari-ambientali;
4. Ogni eventuale modificazione apportata in fase esecutiva al percorso delle reti o al posizionamento dei componenti del sistema di trattamento, purché conformi alla normativa vigente, non comporta la richiesta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, ma l'obbligo, a cura del Titolare dello scarico, dell'aggiornamento degli elaborati tecnici allegati al presente atto;
5. Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
6. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari.
7. Ogni eventuale modificazione sostanziale quali-quantitativa dello scarico e del sistema di trattamento autorizzati, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 potrà essere realizzata solo previa acquisizione di nuovo atto autorizzativo.
8. Il Comune si riserva in ogni momento:
 - di effettuare ispezioni e verifiche al sistema di trattamento;
 - di revocare la presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite;
 - di ordinare l'adeguamento a prescrizioni più restrittive;
 - di fare effettuare all'A.R.P.A. prelievi ed analisi.
9. La fossa tipo Imhoff dovrà essere dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
10. Dovranno essere effettuati, durante la stagione primaverile ed estiva, interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico.

La presente Autorizzazione ai sensi dell'articolo 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha validità di quattro anni dalla data di rilascio del presente atto e cioè fino al 12/01/2014.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, almeno un anno prima del succitato termine di scadenza (entro il 12/01/2013), la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale.


Copia della presente Autorizzazione dovrà essere trasmessa, a cura di questo Ufficio, ad ARPA - Distretto di Montagna.

La presente autorizzazione è rilasciata salvo i diritti di terzi.

Monte San Pietro, li 12/01/2010

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Massimo Lippi

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Gestione del Territorio
Arch. Valeria Casella





Sezione Provinciale di Bologna

Via Triacini, 17
40138 Bologna
tel 051/396211 fax 051/342642

SERVIZIO TERRITORIALE
Distretto Territoriale di Montagna
Sportello Operativo di Casalecchio di Reno

via Ronzani, 7/39°
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051/571223 fax 051/570399

Comune di Monte San Pietro
P.G. 0022215 Class. 10-02-01
del 31/12/2009



PG BO/2009/16815
Fasc. 2009/X.2/913

del 16/12/09

50527

Al Sig. Sindaco del Comune di
40050 Monte San Pietro (BO)

OGGETTO: : parere su domanda di autorizzazione allo scarico relativa ad un complesso di fabbricati destinati ad attività agrituristica, di ristorazione e abitazione ubicato in comune di Monte San Pietro – loc. Cà del Buco - via Lavino, 462 - propr. Guidi Paola.

E' pervenuta alla scrivente Agenzia in data 09.11.09 PGBO/2009/15136 la Vs. richiesta di parere prot. 18087 datata 30.10.09, relativa all'istruttoria in oggetto. L'esame della documentazione presentata ha evidenziato quanto segue.

Trattasi di scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3.4.2006 n. 152 e di quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03, proveniente da insediamento ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

Da quanto riportato nella relazione tecnica si evince che le c. d. "acque bianche" e le acque domestiche verranno recapitate nel corpo ricettore costituito da un fosso di campagna governato di proprietà. Le acque reflue domestiche dell'insediamento nel suo complesso, prima del recapito nel corpo ricettore, verranno convogliate in un sistema di trattamento costituito da tre pozzetti degrassatori, una fossa tipo Imhoff e da un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi a film fisso.

Fatti salvi gli aspetti idraulici, la cui verifica non rientra nella competenza di questa Agenzia, dalla relazione tecnica presentata si evince che l'impianto di depurazione suddetto sia in

grado di (ha una potenzialità depurativa tale da) depurare gli scarichi provenienti dall'insediamento in oggetto.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali e per quanto di competenza, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque dell'insediamento risulta ambientalmente compatibile, si esprime


PARERE FAVOREVOLE

vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
2. le fosse tipo Imhoff dovranno essere dotate di idonee condotte di ventilazione portate al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possano arrecare fastidi;
3. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica delle fosse tipo "Imhoff" e dei pozzetti degrassatori che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
4. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei percorsi di rete fognaria interna e dell'impianto di depurazione;
5. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
6. i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
7. non potrà mai essere utilizzata la rete fognaria interna nel suo complesso per scarichi diversi da quelli autorizzati;
8. ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
9. per assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, la scrivente Agenzia propone la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo.


Distinti saluti.

il Tecnico istruttore
(Marco Lanzarini)



IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO

(Dott. I. Drulias)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.